

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 337**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001**

—————

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa  
alla elezione della Camera dei deputati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che reca modifiche alla legge elettorale 8 marzo 1989, n. 95, concernente norme sul sorteggio degli scrutatori, intende contribuire - sia pur in minima parte - ad offrire qualche opportunità del mercato del lavoro alle persone in cerca di occupazione che siano iscritte all'ufficio di collocamento o a persone che, collocate a riposo, godano di pensione sociale.

Preso atto che ogni anno, tra elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche, *referendum*, si è chiamati alle urne ripetutamente e rilevato che ciò implica di volta in volta l'organizzazione dei seggi elettorali e la conseguenziale scelta - per sorteggio - delle persone idonee all'ufficio, si ritiene opportuna una modifica che offra una occupazione, sia pure estremamente temporanea, alle categorie di persone sopra richiamate.

È appena il caso di sottolineare la circostanza che nelle aree più disagiate del nostro paese, in particolare del Mezzogiorno dove attualmente si registra un tasso di disoccupazione pari al 19 per cento, in massima parte giovanile, la proposta acquista un significato sociale non secondario.

Ovviamente, con tali modifiche, non si pretende lenire il fenomeno della crisi occupazionale o ritenere le stesse esaustive dei problemi connessi al mercato del lavoro.

Il presente disegno di legge intende apportare una modifica atta ad emendare i requisiti validi per l'inclusione nell'albo di cui sopra a chi non abbia superato il 70° anno di età e, collocato a riposo, goda di pensione sociale e a chi risulti iscritto all'ufficio di collocamento.

L'articolo 1 del testo di modifica prevede, infatti, che in ogni comune della Repubblica vengano istituiti due albi in luogo di uno, di cui il primo contiene i nominativi di persone che all'atto della formazione risultino disoccupate sulla base degli elenchi esistenti presso gli uffici di collocamento e delle persone che, collocate a riposo, godano di pensione sociale; il secondo i nominativi di persone che, in possesso dei requisiti fissati dalla legge, non appartengano alle predette categorie.

L'istituzione dei due albi comporterà automaticamente differenti modalità di sorteggio che andrà effettuato attribuendo la precedenza ai nominativi contenuti nel primo albo.

Tali modifiche, stabilendo maggiori opportunità a favore delle due fasce sopra citate - sia pure con quel margine di precedenza che si viene a creare nelle operazioni di sorteggio - vanno intese pertanto come aggiuntive e non come sostitutive rispetto alla previsione del precedente testo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni comune della Repubblica sono istituiti due albi delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, ciascuno dei quali comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune. Dei due albi, il primo contiene i nominativi di persone che all'atto della formazione dell'albo risultino disoccupate, sulla base degli elenchi esistenti presso le singole circoscrizioni provinciali o, se esistenti, presso le singole sezioni distaccate degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché i nominativi di persone che, collocate a riposo, godano di pensione sociale sulla base degli elenchi esistenti presso le sedi provinciali o, se esistenti, zonalmente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); il secondo albo contiene i nominativi di persone che, in possesso dei requisiti fissati dalla legge, non appartengano alle predette categorie.»;

b) al comma 2, alinea, le parole «nell'albo» sono sostituite dalle seguenti: «negli albi»;

c) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) qualora non pensionato, essere iscritto nelle liste di collocamento»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La permanenza nelle liste di collocamento al momento della designazione è requisito per la nomina a scrutatore».

2. Alla formazione degli albi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole «essere inseriti nell'albo», sono sostituite dalle seguenti: «essere inseriti negli albi di cui all'articolo 1, comma 1,»;

2) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «precedenza per i nominativi contenuti nel primo albo».

4. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli albi formati a norma degli articoli da 1 a 4 sono aggiornati periodicamente.»;

b) al comma 2, le parole «dall'albo» sono sostituite dalle seguenti: «dagli albi»;

c) al comma 3, le parole «dall'albo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dagli albi»;

d) al comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, con precedenza per i nominativi contenuti nel primo albo».

5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «nell'albo», sono sostituite dalle seguenti: «negli

albi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con precedenza per i nominativi contenuti nel primo albo»;

2) alla lettera *b*), le parole: «nel predetto albo», sono sostituite dalle seguenti: «nei predetti albi», e le parole: «, secondo l'ordine di estrazione,» sono soppresse;

*b*) al comma 2, le parole: «nell'albo», sono sostituite dalle seguenti: «negli albi».





